

TI_GERICHTE 52.2010.75 vom 22. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.75

FR: TI_GERICHTE 52.2010.75 du 22 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.75 del 22 aprile 2010

Regeste

Commessa pubblica. Le spese del procedimento vanno a carico del committente che impedisce accesso agli atti al ricorrente

Erwägungen

E. 37

lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); che dall'incarto emerge con certezza che la RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo innanzi tutto per poter consultare gli atti del concorso, che il committente si era rifiutato di esibirle adducendo motivi di discrezionalità; che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii); che la legislazione cantonale (art. 20 cpv. 1 LPamm) garantisce a chi è parte in un procedimento amministrativo il diritto di consultare gli atti; tale diritto, precisa la norma, può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cpv. 2); che in concreto, il rifiuto dell'autorità cantonale di mostrare alla ricorrente tutti gli atti del concorso, comprese le offerte degli altri concorrenti, non può essere in alcun modo protetto; che è ben vero che in sede di aggiudicazione il committente deve tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb); siffatta tutela - come ha già avuto modo di chiarire in passato questo Tribunale (STA 52.2003.21 del 26 settembre 2003) - non deve tuttavia andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso; che, d'altra parte, una certa discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6); non ha invece alcuna ragione di essere allorquando un concorrente, posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante, chiede di poter visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso; che come dimostra il caso all'esame, una volta presa visione della necessaria documentazione il concorrente perdente può anche convincersi della bontà

delle decisioni adottate dalla committenza e rinunciare ad impugnarle; la salvaguardia del diritto di essere sentito degli interessati, inteso come facoltà di compulsare gli atti prima dell'inoltro di un ricorso, può quindi tradursi pure in un risparmio di tempo e lavoro per i committenti stessi e le autorità giudiziarie; che poste queste premesse, il gravame della RI 1 può essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto; gli oneri del procedimento - segnatamente le ripetibili dovute al consorzio aggiudicatario, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito registro (art. 31 LPamm) - vanno però poste a carico dello Stato, che con il suo ingiustificato ostruzionismo ha provocato l'inutile contenzioso che ha occupato questo Tribunale. Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 1, 5, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 20, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Lo Stato verserà al consorzio aggiudicatario fr. 500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.